

OGGETTO: NOMINA RESPONSABILE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE DELL'ENTE.

IL COMNMISSARIO STRAORDINARIO

PREMESSO che:

con Decreto della Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Bari prot. n. 24419 Area II-EE.LL. del 22/05/2016, si è provveduto alla sospensione in pari data del Consiglio Comunale di Molfetta ed alla nomina dello scrivente quale Commissario Prefettizio per la provvisoria gestione dell'Ente con i poteri del Sindaco, della Giunta e del Consiglio comunale;

con successivo DPR del 9.6.2016 trasmesso a questo Ente dalla Prefettura di Bari con pec prot. n. 24419/Area II EE.LL del 17.6.2016, si è provveduto allo scioglimento del Consiglio Comunale di Molfetta ed alla nomina dello scrivente quale Commissario Straordinario per la provvisoria gestione dell'Ente con i poteri del Sindaco, della Giunta e del Consiglio comunale fino al reinsediamento degli organi ordinari a norma di legge;

VISTA la legge 6 novembre 2012, n. 190, pubblicata sulla G.U. 13 novembre 2012, n. 265, avente ad oggetto "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione", emanata in attuazione dell'articolo 6 della Convenzione dell'Organizzazione delle Nazioni Unite contro la corruzione, adottata dall'Assemblea Generale dell'ONU il 31 ottobre 2003 e ratificata ai sensi della legge 3 agosto 2009, n. 116 e degli articoli 20 e 21 della Convenzione Penale sulla corruzione, fatta a Strasburgo il 27 gennaio 1999 e ratificata ai sensi della legge 28 giugno 2012, n. 110;

CONSIDERATO che la suddetta Legge n. 190/2012 prescrive alle Pubbliche Amministrazioni, così come individuate dall'art.1, comma 2 del Decreto. Legislativo 31 marzo 2001, n. 165, e tra queste gli Enti Locali, di procedere all'attivazione di un sistema giuridico finalizzato ad assicurare in modo puntuale, ai diversi livelli, la realizzazione di meccanismi di garanzia di legalità, prevalentemente sotto il profilo gestionale, dotandosi di un Piano di Prevenzione' triennale, con l'obiettivo di prevedere specifici provvedimenti e comportamenti, nonché di monitorare modalità e tempi dei procedimenti, specialmente relativi alle competenze amministrative che comportano l'emissione di atti autorizzativi o concessori, la gestione di procedure di gara e di concorso, l'assegnazione di contributi e sovvenzioni;

RILEVATO CHE:

- La medesima legge prevede, quali soggetti con il compito di attuare le disposizioni ivi previste ai vari livelli, oltre all'Autorità Nazionale Anticorruzione che è stata individuata nella Commissione per la valutazione, la trasparenza e l'integrità delle amministrazioni pubbliche (ex Civit ora ANAC), anche un responsabile della prevenzione della corruzione per ogni amministrazione pubblica, sia centrale che territoriale;
- L'art. 1 comma 7 della legge prevede che negli enti locali, il Responsabile della prevenzione della corruzione è individuato, di norma, nel Segretario Comunale, ritenendola quale funzione integrativa della competenza generale spettante per legge al Segretario Comunale che secondo l'art. 97 del DLgs. n. 267/2000 "svolge compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridico-

de.

amministrativa nei confronti degli organi dell'Ente in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle leggi alto statuto ed ai regolamenti" salva diversa e motivata determinazione; CONSIDERATO, ALTRESI', CHE:

- Fermo restando che il campo di applicazione della legge 190/2012 si estende agli Enti Locali come si evince dal dettato dell'art.1 comma 59 della predetta legge, tuttavia, come espressamente chiarito dalla Circolare della Funzione Pubblica n. 1/2013, rimane fermo quanto stabilito dal successivo comma 60 che testualmente recita: "Entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, attraverso intese in sede di Conferenza Unificata di cui all'art.8, comma. 1, del Decreto legislativo 28.8.1997 n. 281 si definiscono gli adempimenti, con l'indicazione dei termini, delle regioni e delle provincie autonome di Trento e di Bolzano e degli enti locali, nonché degli Enti pubblici e dei soggetti di diritto privato sottoposti al contralto, volti alla piena e sollecita attuazione delle disposizioni della presente legge"
- Che il comma 8 dell'art.1 della più volte citata L.190 /2012 stabilisce che "l'Organo di indirizzo politico, su proposta del responsabile individuato ai sensi del comma 7, entro il 31 gennaio di ogni anno, adotta il piano triennale di prevenzione della corruzione...omissis.....;

VISTA la deliberazione CIVIT n.72/2013 con il quale è stato approvato il Piano Nazionale Anticorruzione come predisposto dal Dipartimento della Funzione Pubblica;

VISTE le intese in sede di Conferenza Unificata del 24 luglio 2013 ai sensi dell'art. 1 commi 60 e 61 della Legge 190/2012;

VISTO il D.L. n.90/2014 convertito in legge n. 114 dell'11 agosto 2014 il quale all'art. 19 c. 15 ha stabilito che tutte le funzioni del Dipartimento della Funzione Pubblica in materia di prevenzione della corruzione di cui all'art. 1 L.190/2012 e le funzioni di cui all'art. 48 del DIgs. N. 33/2014 sono trasferite all'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC);

VISTA la Circolare Dipartimento Funzione Pubblica n.1/2013 avente ad oggetto: "Legge n. 190 del 2012 - Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione nella pubblica amministrazione" che, dati i rilevanti compiti, funzioni e responsabilità del responsabile della prevenzione, prevede la loro remunerazione attraverso la valutazione dei risultati conseguiti mediante l'istituto della retribuzione di risultato contrattualmente previsto;

ATTESO che la citata circolare, tenuto conto del delicato compito organizzativo e di raccordo (svolto dal responsabile della prevenzione):

- a) prevede la possibilità di designare referenti per la corruzione per le diverse articolazioni dell'amministrazione, in supporto al responsabile;
- b) impone alle amministrazioni di assicurare al precitato responsabile appropriate risorse umane, strumentali e finanziarie, nei limiti della disponibilità di bilancio;

VISTO il decreto sindacale n. 68010 del 09/11/2015 con il quale individuava nella figura del Segretario Generale dell'Ente, Dott.ssa Maria Nicassio, il Responsabile della prevenzione della corruzione;

VISTO, altresì, il proprio decreto n. 68278 del 06/12/2016 con il quale è stato nominato Segretario generale del Comune di Molfetta la Dott.ssa Irene Di Mauro, nata a Poggiorsini (BA) il 1º dicembre 1955, a far data dal 02 gennaio 2017, in sostituzione della Dott.ssa Maria Nicassio, trasferita in altra sede;

RITENUTO pertanto di dover provvedere alla nomina del nuovo Responsabile della prevenzione della Corruzione affinché lo stesso avvii le attività preparatorie alla redazione degli aggiornamenti del Piano Anticorruzione del Comune di Molfetta, anche avvalendosi dell'apporto della Prefettura, ai sensi dell'art. 1, comma 6, legge n. 190/2012;

VISTA la delibera CIVIT n. 15/2013 in tema di organo competente a nominare il Responsabile della prevenzione della corruzione nei Comuni che individua nella figura del Sindaco l'organo di indirizzo politico deputato alla nomina del medesimo responsabile;

VISTO l'art. 50 c. 10 del D.Lgs n. 267/2000 che attribuisce al Sindaco la competenza all'individuazione e nomina dei soggetti responsabili degli uffici e dei servizi;

VISTA la legge 07.08.1990, n. 241, recante: "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e successive modificazioni;

A

VISTO il D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, recante: «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali» e successive modificazioni;

VISTO il D. Lgs. 31 marzo 2001, n. 165, recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche";

DECRETA

Per tutto quanto in narrativa premesso che qui si intende integralmente richiamato:

- 1. DI NOMINARE, quale Responsabile della prevenzione della corruzione di questo Comune il Segretario Generale Dott.ssa Irene DI MAURO, in servizio presso il Comune di Molfetta a decorrere dal 02 GENNAIO 2017;
- 2. DI INCARICARE il suddetto Dirigente a predisporre, con le modalità e nei termini in premessa indicati, gli aggiornamenti del piano comunale triennale di prevenzione della corruzione e ogni altro adempimento connesso, nel solco del dettato delle disposizioni specifiche per gli Enti Locali che derivano dalle intese in sede di Conferenza Unificata emanate in ossequio a quanto prevede il comma 60 dell'art.1 L.190/2012 e seguendo le indicazioni del Piano Nazionale Anticorruzione.

DI DARE ATTO CHE:

- · II Responsabile della Prevenzione della corruzione del Comune di Molfetta potrà valutare l'individuazione, nell'ambito dell'organizzazione dell'ente, di funzionari referenti per la corruzione che potrebbero agire su richiesta dello stesso responsabile.
- Al Responsabile della prevenzione sarà assicurato da parte dell'Amministrazione un adeguato supporto mediante assegnazione di appropriate risorse umane strumentali e finanziarie nei limiti della disponibilità di bilancio;
- · I rilevanti compiti e funzioni e la consistente responsabilità di cui il responsabile della prevenzione è titolare costituiranno elemento di valutazione dello specifico obiettivo così affidato in relazione ai risultati conseguiti.

Commissario Straordinario

Mauro PASSEROTTI

- 4. DI COMUNICARE, copia del presente, a tutti i Dirigenti in servizio e all'O.I.V. per opportuna informazione, nonché all'ANAC (modulo ANAC nomina RPC compilato digitalmente e inviato alla casella e-mail anticorruzione@anticorruzione.it).
- 5. DI PUBBLICARE il presente provvedimento sul sito istituzionale dell'Ente in apposita sezione denominata "Amministrazione trasparente" ed all'albo pretorio on line.

Dalla residenza comunale 2 GEN. 2017